

## **DELIBERAZIONE 13 LUGLIO 2017**

**525/2017/R/EEL**

### **DEFINIZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA RIU NOVARETI, SITA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROVERETO (TN) E IDENTIFICATA NEL REGISTRO DELLE RIU CON IL CODICE DISTRIBUTORE 713**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 13 luglio 2017

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 1 ottobre 2015, n. 154, come convertito dalla legge 29 novembre 2015, n. 189;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, cd. Collegato ambientale;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: D.P.R. 445/00);
- i decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, aventi ad oggetto il rilascio delle concessioni per l'attività di distribuzione di energia elettrica emanati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 79/99;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 13 ottobre 2003, avente ad oggetto la conferma della concessione a Enel Distribuzione S.p.a. (ora e-distribuzione S.p.a.) dell'attività di distribuzione di energia elettrica già attribuita all'Enel S.p.a. (di seguito: Enel) con decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e

- dell'Artigianato del 28 dicembre 1995, e l'adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e l'Enel, alle disposizioni di legge emanate dopo tale data;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010 (di seguito: decreto ministeriale 10 dicembre 2010);
  - la sentenza 6407 del 13 luglio 2012 del TAR Lazio nell'ambito del contenzioso avverso il decreto ministeriale 10 dicembre 2010;
  - la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo o TISSPC);
  - la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2014, 529/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 529/2014/R/eel);
  - la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC);
  - la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2016, 72/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 72/2016/R/eel);
  - la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 442/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 442/2016/R/eel);
  - la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 788/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 788/2016/R/eel) e la relativa Tabella A allegata (di seguito: Registro delle RIU);
  - la lettera del 17 dicembre 2009, prot. Autorità 75637 del 28 dicembre 2009, inviata dalla Società Dolomiti Energia S.p.a. (di seguito: Dolomiti Energia), in quanto inizialmente gestore della rete privata sita nel territorio del Comune di Rovereto (TN), (di seguito: lettera del 17 dicembre 2009);
  - la lettera del 1 febbraio 2010, prot. Autorità 5977 del 8 febbraio 2010, inviata da Dolomiti Energia ai fini di comunicare l'avvenuta modifica di denominazione del soggetto gestore della rete privata in Dolomiti Reti S.p.a. (di seguito: Dolomiti Reti), (di seguito: lettera del 1 febbraio 2010);
  - la lettera di Dolomiti Reti, prot. Autorità 8922 del 17 luglio 2015, con cui la medesima Società ha comunicato all'Autorità l'aggiornamento di configurazione della rete privata sita nel comune di Rovereto, relativa alla data 15 agosto 2009 (di seguito: lettera del 17 luglio 2015);
  - la lettera di Novareti S.p.a. (di seguito: Novareti) del 29 settembre 2016, prot. Autorità 27438 del 3 ottobre 2016, inviata dalla medesima Novareti (ex Dolomiti Reti) in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione 442/2016/R/eel (di seguito: lettera del 29 settembre 2016);
  - la lettera di Novareti del 4 luglio 2017, prot. Autorità 22689 del 4 luglio 2017, contenenti alcuni chiarimenti ed integrazioni alla documentazione inviata con lettera del 29 settembre 2016 (di seguito: lettera 4 luglio 2017).

#### CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 33 della legge 99/09 ha definito le Reti Interne di Utenza (di seguito: RIU) come le reti il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:
  - reti esistenti alla data di entrata in vigore della predetta legge [15 agosto 2009], ovvero reti di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
  - reti che connettono unità di consumo industriali, ovvero connettono unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
  - sono reti non sottoposte all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto di ciascuno dei soggetti ricompresi in tali reti di connettersi, in alternativa, alla rete con obbligo di connessione di terzi;
  - sono collegate tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
  - hanno un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica;
- la predetta norma ha, tra l'altro, dato mandato all'Autorità di individuare l'elenco delle RIU, di definire le modalità con cui sono erogati i diversi servizi (misura, trasporto, dispacciamento, ecc.) agli utenti delle RIU, nonché di formulare proposte al Ministero dello Sviluppo Economico concernenti eventuali esigenze di aggiornamento delle vigenti concessioni di distribuzione, trasmissione e dispacciamento;
- l'articolo 7 del decreto ministeriale 10 dicembre 2010 prevede, tra l'altro, che l'Autorità "*individua apposite misure per monitorare l'aggiornamento dei soggetti appartenenti ad una Rete Interna di Utenza, prevedendo opportuni accorgimenti atti a contenere l'estensione territoriale di tali reti*";
- l'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11, ha recepito nell'ordinamento nazionale la disciplina in materia di Sistemi di Distribuzione Chiusi (di seguito: SDC) di cui all'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, prevedendo che "*i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d'utenza così come definite dall'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009*";
- l'Autorità ha dato attuazione a quanto previsto in materia di RIU dal combinato disposto dalla legge 99/09, dal decreto ministeriale 10 dicembre 2010 e dal decreto legislativo 93/11 individuando le reti private rientranti nell'elenco delle RIU e completando il quadro definitorio e regolatorio in materia di reti elettriche e SDC. In particolare l'Autorità ha:

- individuato l'elenco di reti elettriche qualificate come RIU (di seguito: Registro delle RIU), ricomprendendo in tale elenco anche la rete privata sita nel territorio del Comune di Rovereto (TN) e inizialmente gestita da Dolomiti Energia;
- completato, con il TISDC, il quadro definitorio e regolatorio in materia di reti elettriche stabilendo, tra l'altro, che:
  - i. l'insieme delle infrastrutture elettriche qualificabili come reti elettriche sia suddiviso in due sottoinsiemi (reti pubbliche e SDC);
  - ii. rientrino fra le reti pubbliche le reti elettriche gestite da un soggetto titolare di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica;
  - iii. rientrino fra i SDC le reti elettriche private, che distribuiscono energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che, a eccezione dei casi di cui all'articolo 6, comma 6.1, del TISDC, non riforniscono clienti civili. Tali sistemi, nella titolarità e gestione di soggetti diversi da Terna e dalle imprese distributrici concessionarie, sono caratterizzati dal fatto che, per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure dal fatto che distribuiscono energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate;
  - iv. l'insieme dei SDC sia a sua volta suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi: le RIU e gli altri SDC (di seguito: ASDC);
  - v. i SDC siano considerati delle vere e proprie reti di distribuzione e che i relativi gestori siano soggetti ai medesimi compiti e responsabilità cui sono sottoposti i gestori di rete concessionari salvo specifiche deroghe previste dal TISDC, in coerenza con quanto disposto dalla direttiva 2009/72/CE;
  - vi. i SDC non possano estendersi oltre i limiti territoriali del sito su cui essi insistevano alla data di entrata in vigore della legge 99/09 (15 agosto 2009). In particolare, il perimetro di sito coincide con opportune delimitazioni (muri di cinta, recinzioni, ecc.), oppure, in assenza di esse, è definito dall'insieme delle particelle catastali su cui insiste la rete privata del SDC nonché delle particelle su cui insistono le diverse utenze a essa già connesse. In particolare l'articolo 5, comma 5.5 del TISDC prevede che *“nel caso di siti industriali, commerciali o di servizi, tra loro non contigui, con utenze connesse al medesimo SDC, non possono essere considerate utili ai fini della collocazione di eventuali utenze da ricomprendere nel SDC le particelle catastali ove insistono le porzioni di rete privata appartenente al SDC aventi la sola funzione di collegamento elettrico tra i diversi siti”*;
  - vii. i gestori di SDC che intendono ottenere l'inclusione delle reti da questi gestite nel novero delle RIU siano tenuti a presentare l'apposita richiesta entro il 30 giugno 2016, allegando anche le informazioni necessarie per identificare l'ambito territoriale della rete in questione (articolo 5 del TISDC) e le utenze connettabili (articolo 6 del TISDC). Oltre tale termine nessun SDC potrà essere ricompreso nel Registro delle RIU;

- viii. i gestori delle RIU già inserite nel Registro delle RIU inviano, ai sensi dell'articolo 9, comma 9.5, del TISDC, gli aggiornamenti, eventualmente non ancora comunicati, dei dati caratteristici della propria rete;
- richiesto ai gestori delle RIU, con la deliberazione 442/2016/R/eel, di integrare la documentazione già inviata all'Autorità all'atto della richiesta di inclusione delle reti private nella loro titolarità nel Registro delle RIU, trasmettendo anche le informazioni necessarie a individuare in maniera univoca l'ambito territoriale della RIU, così da disporre di una base dati omogenea e congrua sulla quale effettuare le valutazioni di competenza per il periodo 2009-2016 nonché le future attività ispettive; a tal fine l'Autorità ha anche indicato la documentazione integrativa da inviare;
  - aggiornato, con la deliberazione 788/2016/R/eel, tra l'altro, il Registro delle RIU sulla base delle informazioni pervenute in attuazione della deliberazione 539/2015/R/eel e della deliberazione 442/2016/R/eel, confermando la presenza in suddetto Registro della rete privata sita nel territorio del Comune di Rovereto (TN), gestita da Novareti e identificata con il codice distributore 713;
  - rinviato, con la predetta deliberazione 788/2016/R/eel, a successivi provvedimenti individuali la definizione dell'ambito territoriale di competenza di ciascuna RIU di cui all'articolo 5 del TISDC.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la lettera del 17 dicembre 2009, Dolomiti Energia, in qualità di gestore della rete privata sita nel territorio del Comune di Rovereto (TN) ha dichiarato, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/00, che la predetta rete soddisfa i requisiti di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 99/09 e pertanto ha richiesto l'inserimento della medesima rete nell'elenco delle Reti Interne di Utenza allegando copia della mappa catastale con le particelle su cui essa insiste;
- con la lettera del 1 febbraio 2010, Dolomiti Energia ha comunicato all'Autorità la variazione della propria denominazione in Dolomiti Reti, a decorrere dall'1 gennaio 2010; con la medesima lettera, ha anche comunicato l'esclusione dalla RIU dell'unità di produzione e dell'unità di consumo Marangoni Pneumatici S.p.a., a seguito della disconnessione delle medesime unità in data 4 gennaio 2010;
- con la lettera del 17 luglio 2015, Dolomiti Reti ha trasmesso all'Autorità, l'aggiornamento, a seguito di alcune correzioni, della documentazione inviata con la lettera del 17 dicembre 2009;
- con la lettera del 29 settembre 2016, Novareti (nuovo nome assunto da Dolomiti Reti a decorrere dal 1 luglio 2016), in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione 442/2016/R/eel, ha integrato la documentazione già presentata inviando la planimetria generale e le mappe catastali aggiornate della RIU e dichiarando che l'ambito territoriale della RIU e il relativo perimetro è stato determinato dall'insieme delle particelle catastali interessate dalla RIU alla data del 15 agosto 2009;

- con la lettera del 4 luglio 2017, Novareti ha provveduto a chiarire ed integrare la documentazione di cui alla lettera 29 settembre 2016 inviando, tra l'altro, le visure mancanti;
- la RIU di Novareti è una rete privata a sviluppo radiale caratterizzata dalla presenza di più unità di consumo e di produzione non contigue e connesse tra loro da tratti di linea insistenti su particelle catastali che, ai sensi di quanto previsto dal comma 5.5 del TISDC, non possono essere considerate utili ai fini della collocazione di eventuali utenze da ricomprendere nel SDC e pertanto non rientrano nell'ambito territoriale della RIU stessa.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- limitare l'ambito territoriale delle RIU di Novareti alle particelle catastali su cui insistono le sole unità di consumo e di produzione afferenti alla RIU, escludendo, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 5, comma 5.5, del TISDC, le particelle catastali su cui insistono i tratti di linea che collegano elettricamente le diverse unità di consumo e di produzione;
- individuare – ai sensi dell'articolo 5 del TISDC, come ambito territoriale della RIU di Novareti, sita nel territorio del Comune di Rovereto (TN), gestita da Novareti e identificata nel Registro delle RIU di cui alla deliberazione 788/2016/R/eel con il codice distributore 713 – in relazione al periodo intercorrente tra il 15 agosto 2009 e il 4 gennaio 2010, l'insieme delle particelle catastali riportate nell'Allegato A1 al presente provvedimento e evidenziate nella planimetria e nelle mappe catastali di cui all'Allegato B1, confermando quanto dichiarato dalla medesima Novareti, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/00, nella lettera del 29 settembre 2016 come integrata con la lettera del 4 luglio 2017, in quanto coerente con i principi di cui all'articolo 5 del TISDC
- individuare – ai sensi dell'articolo 5 del TISDC, come ambito territoriale della RIU di Novareti, sita nel territorio del Comune di Rovereto (TN), gestita da Novareti e identificata nel Registro delle RIU di cui alla deliberazione 788/2016/R/eel con il codice distributore 713 – a decorrere dal 5 gennaio 2010, l'insieme delle particelle catastali riportate nell'Allegato A2 al presente provvedimento e evidenziate nella planimetria e nelle mappe catastali di cui all'Allegato B2, confermando quanto già dichiarato dalla medesima Novareti, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/00, nella lettera del 29 settembre 2016 come integrata con la lettera del 4 luglio 2017, in quanto coerente con i principi di cui all'articolo 5 del TISDC;
- trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, a Novareti e alla Società Set Distribuzione S.p.a., in qualità di impresa distributrice concessionaria per il territorio del Comune di Rovereto (TN)

## **DELIBERA**

1. di individuare, ai sensi dell'articolo 5 del TISDC, come ambito territoriale della RIU di Novareti sita nel territorio del Comune di Rovereto (TN), gestita dalla Società Novareti S.p.a. e identificata nel Registro delle RIU di cui alla deliberazione 788/2016/R/eel con il codice distributore 713, in relazione al periodo intercorrente tra il 15 agosto 2009 e il 4 gennaio 2010, l'insieme delle particelle catastali riportate nell'Allegato A1 al presente provvedimento ed evidenziate nella planimetria e nelle mappe catastali di cui all'Allegato B1 al presente provvedimento;
2. di individuare, ai sensi dell'articolo 5 del TISDC, come ambito territoriale della RIU di Novareti sita nel territorio del Comune di Rovereto (TN), gestita dalla Società Novareti S.p.a. e identificata nel Registro delle RIU di cui alla deliberazione 788/2016/R/eel con il codice distributore 713, in relazione al periodo successivo al 4 gennaio 2010, l'insieme delle particelle catastali riportate nell'Allegato A2 al presente provvedimento ed evidenziate nella planimetria e nelle mappe catastali di cui all'Allegato B2 al presente provvedimento;
3. di trasmettere il presente provvedimento, ivi inclusi gli Allegati, al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Società Novareti S.p.a. e alla Società Set Distribuzione S.p.a. in qualità di impresa distributrice concessionaria per il territorio del Comune di Rovereto (TN);
4. di pubblicare la presente deliberazione, omettendo per esigenze di riservatezza la pubblicazione dei relativi Allegati, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

13 luglio 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*